

Assicurazione per la copertura dei rischi del Terremoto, dell'alluvione e inondazione per l'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Generali Sei In Salvo"

Edizione: 24.11.2018



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00 L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Terremoto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzioni di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- E' possibile assicurare, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, le abitazioni dai danni causati da alluvione e inondazione per le partite assicurate Fabbricato ed Effetti Domestici della polizza di riferimento Generali Sei a Casa.
- E' inoltre possibile acquistare la garanzia aggiuntiva "Allagamento e Flash floods" che prevede l'indennizzo dei danni alle cose assicurate causati da allagamento anche a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche, in breve lasso di tempo, per impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- Il limite di indennizzo previsto per i danni ai Valori e Documenti e per le Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo è inferiore a quello della partita fabbricato
- In caso di sinistro per terremoto è prevista una franchigia assoluta pari alla percentuale della somma assicurata indicata in polizza
- In caso di sinistro per alluvione o inondazione è previsto uno scoperto con un minimo pari alla percentuale della somma assicurata indicata in polizza e un limite massimo di indennizzo annuale pari alla percentuale della somma assicurata indicata in polizza. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed alle cose in esse contenute, detta percentuale si dovrà intendere ridotta del 50%
- In caso di sinistro per le spese supplementari sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del sinistro e ricollocare gli effetti domestici, è previsto un indennizzo fino alla concorrenza di euro 10.000 per sinistro, o se risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di euro 50.000,00.
- Nel caso in cui le caratteristiche costruttive del Fabbricato risultino essere difformi da quelle dichiarate in polizza, ai fini della liquidazione dei danni da terremoto, verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo rivalutati come specificato nelle Condizioni di Assicurazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

Generali Italia S.p.A. e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia S.p.A. rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte..



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto per questa assicurazione.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro che hanno già sottoscritto un contratto di assicurazione "Generali sei a casa" che vogliono tutelarsi contro i danni da terremoto, alluvione o allagamento.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 20,60% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazione di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

PER QUESTO CONTRATTO IL CONTRAENTE DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA